

SCHEDA INFORMATIVA

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SUE CONDIZIONI

artt. 14, 18 CIAP | artt. 7 cpv. 3 lett. g, 16, 20 cpv. 2, 25, 35, 41 cpv. 2, 43, 44 LCPubb
artt. 7 cpv. 4-5, 13c cpv. 2, 58 RLCPubb/CIAP

La scheda illustra i punti salienti della fase contrattuale nell'ottica del diritto delle commesse pubbliche.

CIAP
<p>Conclusione del contratto</p> <p>Art. 14 ¹Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso l'effetto sospensivo.</p> <p>²Se al ricorso non è stato accordato l'effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all'istanza di ricorso.</p> <p>Decisione</p> <p>Art. 18 ¹Se il contratto non è stato ancora concluso, l'istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente.</p> <p>²Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l'istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.</p>

LCPubb
<p>Scelta della procedura</p> <p>Art. 7 ³La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi oltre alle soglie e non cumulativi):</p> <p>g) il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell'ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato;- le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente;- il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento; <p>Premi e penalità</p> <p>Art. 16 Nei documenti di gara e nel contratto il committente può prevedere premi o penalità.</p> <p>Requisiti degli offerenti</p> <p>Art. 20 ²Il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall'offerente l'adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto.</p> <p>Esclusione e revoca</p> <p>Art. 25 Il committente esclude dalla procedura o revoca l'aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale:</p> <ol style="list-style-type: none">a) non adempiono ai criteri di idoneità;b) hanno dato o danno al committente indicazioni false;c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b);d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.

Conclusione del contratto

Art. 35 ¹Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso abbia concesso l'effetto sospensivo.

²Se al ricorso non è stato accordato effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente all'istanza di ricorso la conclusione del contratto.

Decisione

Art. 41 ²In caso di accoglimento del ricorso, se la decisione di aggiudicazione ha già dato luogo alla stipulazione del contratto, l'autorità di ricorso si limita ad accertarne l'illiceità.

Contratto

Art. 43 ¹Operata l'aggiudicazione, viene stipulato un contratto scritto.

²Fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono stati alla base del bando di gara.

Divieto di cessione

Art. 44 ¹L'assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.

²Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.

³Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.

RLCPubb/CIAP**Protezione dei lavoratori e rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro**

Art. 7 ⁴L'offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.

⁵Il committente è tenuto a stipulare questi obblighi nel contratto, a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, e vigilare sul loro adempimento.

Incarico diretto e incarico diretto con più offerte

Art. 13c ²Le offerte devono essere presentate in forma scritta, salvo per le merci offerte pubblicamente ad un prezzo inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa).

Conclusione del contratto

Art. 58 Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, riservata l'eccezione di cui all'art. 13c cpv. 2.

Sommario

1. Definizione	3
2. Conclusione del contratto	3
2.1. Diritto e obbligo di contrarre	3
2.1.1 In generale	3
2.1.2 Il caso particolare dei concorsi di progetto	4
2.2. Contenuto del contratto	4
2.2.1 Elementi del contratto	4
2.2.2 Modifica degli elementi del contratto	4
2.3. Conclusione del contratto	5
3. Dopo la conclusione del contratto	5
3.1. Effetti della conclusione del contratto in caso di ricorso	5
3.2. Modifica ulteriore del contratto	6
3.3. Divieto di cessione	6
3.4. Verifica e vigilanza	6
3.5. Controversie susseguenti alla stipulazione del contratto e rescissione	7
4. Riferimenti	7

1. Definizione

Il contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di loro. In materia di commesse pubbliche la conclusione di un contratto presuppone obbligatoriamente il corretto svolgimento della relativa procedura di aggiudicazione da parte del committente. Infatti unicamente dopo aver concluso l'aggiudicazione, e scaduto il termine di ricorso, il committente pubblico è autorizzato a contrarre (artt. 14 cpv. 1 CIAP e 35 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCPubb; Poltier, 2014, n. 453 p. 289).

Tale contratto deve essere concluso con l'aggiudicatario alle condizioni della sua offerta, ovvero quella complessivamente più vantaggiosa.

2. Conclusione del contratto

2.1. Diritto e obbligo di contrarre

2.1.1 In generale

L'aggiudicazione è una decisione fondata sul diritto pubblico che precede la conclusione del contratto (cfr. STA 52.2015.361 del 7 marzo 2016 p. 5; DTF 129 I 410 consid. 3; Cassina, 2008, p. 49):

- per il committente non implica alcun obbligo, ove solo si consideri che la conclusione del contratto non gli può essere imposta nemmeno tramite esecuzione forzata; autorizza a contrarre, ma solo con l'aggiudicatario;
- per l'aggiudicatario tale decisione conferisce un diritto e comporta il dovere di contrarre.

Si rimarca che la durata di validità dell'offerta (art. 30 LCPubb) riguarda unicamente la fase che intercorre tra la scadenza delle offerte e la decisione di aggiudicazione (per maggiori dettagli si rimanda al punto 5 della scheda informativa [*All'estimato e trasmissione offerta*]), mentre l'obbligo di contrarre per l'aggiudicatario incombe per tutto il tempo della durata del contratto oggetto della procedura di aggiudicazione (cfr. Zufferey & Dubey, 2004, p. 64). Tuttavia la rinuncia del concorrente aggiudicatario a stipulare il contratto non rimette, a sua volta, in discussione l'aggiudicazione. Non riapre in particolare la procedura di concorso. Non determina *eo ipso* la decadenza della decisione di delibera. Semmai, crea le premesse per revocarla. Atto, questo, che può essere ammesso qualora l'interesse all'adattamento

della decisione alle mutate circostanze prevale sull'interesse alla sicurezza del diritto (cfr. STA 52.2003.254 del 15 settembre 2003 consid. 2.1).

2.1.2 Il caso particolare dei concorsi di progetto

Quando si instaura un concorso di progetto conforme ai principi del diritto delle commesse pubbliche, il committente, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria e può scostarsene solo in casi eccezionali. Il vincitore ha di regola diritto al mandato diretto così come formulato nel programma di concorso. Tuttavia l'intenzione di concludere il successivo contratto deve essere comunicata anticipatamente (art. 13 cpv. 1 lett. g LCPubb), così come deve essere previamente annunciata l'entità del mandato. Qualora eccezionalmente il vincitore di un concorso di progetto dovesse rivelarsi inadeguato per la prosecuzione del progetto, dottrina e prassi concedono al committente la facoltà di affiancargli persone più cognite della materia che possano contribuire, con il vincitore, a portare a buon fine l'opera progettata (cfr. STA 52.2017.388/392 del 2 marzo 2018 consid. 4).

2.2. Contenuto del contratto

2.2.1 Elementi del contratto

Gli elementi del contratto devono essere largamente predeterminati nell'ambito della procedura di aggiudicazione, in particolare per tutti i punti essenziali. Questo significa che il contratto può essere concluso solo con l'autore della migliore offerta e deve riguardare le prestazioni contenute in tale offerta (prestabilite dal committente) e al prezzo offerto (cfr. Poltier, 2014, n. 472 pp. 298-299). Infatti fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono alla base del bando di gara (art. 43 cpv. 2 LCPubb)

Il committente è inoltre tenuto a stipulare nel contratto, a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna (art. 7 cpv. 4 e 5 RLCPubb/CIAP).

In questo senso è certamente opportuno, se non essenziale, che il committente – anche a propria tutela – preveda nei documenti di gara e nel contratto premi e penalità (art. 16 LCPubb). Si tratta di strumenti atti a garantire la corretta esecuzione della commessa e il rispetto dell'ordinamento giuridico e il cui ponderato utilizzo è quindi consigliato in generale.

2.2.2 Modifica degli elementi del contratto

Dopo l'aggiudicazione, né il deliberatario né il committente possono in linea di principio stipulare un contratto che si scosti o contraddica le condizioni previste nella documentazione di gara (cfr. STA 52.2018.429 del 3 dicembre 2018 consid. 5.1).

Sono tuttavia possibili degli aggiustamenti o delle modifiche minori, la cui entità non è suscettibile di modificare l'esito della procedura, in particolare la correzione della graduatoria di gara (cfr. Poltier, 2014, n.356 pp. 223-224, n. 473 p. 299; Beyler, 2012, n. 2899-2915 pp. 1584-1592). In poche parole, il contratto modificato deve corrispondere a un'offerta che resta quella complessivamente più vantaggiosa (cfr. Zufferey & Dubey, 2004, p. 67). Esiste quindi uno spazio modesto di negoziazione (ammissibile dopo l'aggiudicazione, contrariamente al regime che prevale prima giusta l'art. 11 lett. c CIAP) nel rispetto di quanto detto oppure per delle precisazioni su punti eventualmente poco chiari o sulle modalità di esecuzione (cfr. Poltier, 2014, n. 357 pp. 224-225).

Per principio, (effettive) modifiche importanti alla commessa iniziale, quali negoziazioni che modificano elementi alla base della documentazione di gara, necessitano dunque dell'espletamento di una nuova procedura, previa – secondo i

casi – l'interruzione della procedura pendente o la revoca dell'aggiudicazione, rispettivamente la semplice rinuncia a contrarre (cfr. Poltier, 2014, n. 357 pp. 224-225, n. 474 pp. 299-300). Infatti il committente non può in genere modificare le regole di gara o rinunciare unilateralmente a determinate prestazioni. Un siffatto cambiamento delle prestazioni dopo l'apertura delle offerte potrebbe infatti condurre a un trattamento differenziato dei partecipanti o a una manipolazione dell'aggiudicazione e, in definitiva, a impedire un'effettiva concorrenza. Questo è inoltre inammissibile, considerando che i concorrenti devono disporre di una certa libertà nel calcolo interno della propria offerta (ciò vale specialmente in caso di opere complesse, dove il prezzo globale può scaturire da diverse modalità di computo delle singole posizioni). La rinuncia a una posizione di una certa importanza può pertanto rendere impossibile o falsare la comparazione oggettiva dei prezzi (cfr. STF 2P.151/1999 del 30 maggio 2000 consid. 4c; STA 52.2018.429 del 3 dicembre 2018 consid. 5.1).

Nel caso di concorsi di progetto, la procedura si conclude con la decisione della giuria che ha determinato il progetto vincitore che permette di attribuire al suo autore il mandato e con la sua raccomandazione per il seguito dei lavori (art. 24 SIA 142). I rapporti che scaturiscono da questa fase concorsuale in poi tra il committente e il team prescelto sono invece regolati con un contratto di diritto privato, soggetto a trattativa nella misura in cui le prescrizioni di concorso non ne vincolano il contenuto (cfr. STA 52.2017.388/392 del 2 marzo 2018 consid. 6).

2.3. Conclusione del contratto

Gli artt. 14 cpv. 1 CIAP e 35 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCPubb, prevedono che il contratto tra committente e offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, di principio con la crescita di giudicato della decisione di aggiudicazione (se non vi sono ricorsi).

Anche in caso di ricorso è possibile concludere il contratto, ma solo se l'istanza preposta non concede l'effetto sospensivo. In tale caso, il committente deve comunicare tempestivamente all'istanza di ricorso la conclusione del contratto (artt. 14 cpv. 2 CIAP e 35 cpv. 2 LCPubb). Il rischio di un eventuale accoglimento del ricorso, rispetto alle necessità di esecuzione della commessa devono essere attentamente ponderati, in considerazione delle conseguenze che possono derivarne (vedi punto 3.1). In altri casi è il Tribunale stesso che, considerando l'interesse pubblico rilevante ad adottare le misure necessarie affinché un determinato servizio (nella fattispecie il servizio invernale per le strade) venga garantito fino all'emanazione del giudizio, permette la conclusione di un contratto "temporaneo" fino all'emanazione del giudizio (cfr. STF 2D_24/2019 del 15 luglio 2019 p. 3).

Come previsto dagli artt. 43 cpv. 1 LCPubb e 58 RLCPubb/CIAP, di regola, il contratto deve essere stipulato in forma scritta, vale a dire sottoscritto (a mano) da ciascuna delle parti contraenti (cfr. artt. 12, 13 e 14 della *Legge federale di complemento del Codice civile svizzero* del 30 marzo 1911 – Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO - [RS 220](#)).

Quale eccezione, l'art. 13c cpv. 2 RLCPubb/CIAP prevede che la forma scritta non è obbligatoria per le merci offerte pubblicamente ad un prezzo inferiore a CHF 10'000 (IVA esclusa).

3. Dopo la conclusione del contratto

3.1. Effetti della conclusione del contratto in caso di ricorso

In caso di ricorso, se il contratto è già stato stipulato, il Tribunale cantonale amministrativo si limita, per principio, ad accertarne l'eventuale illiceità come previsto dagli artt. 18 cpv. 2 CIAP (cfr. STA 52.2011.190 del 1. febbraio 2012 consid. 5) e 41 cpv. 2 LCPubb (cfr. STA 52.2013.495 del 3 marzo 2014 consid. 4; Malfanti, 2001, p. 455; Cassina, 2008, p. 53). Tuttavia, in un caso il Tribunale, constatata la nullità dell'aggiudicazione, soppesati gli interessi in gioco e dopo esame della proporzionalità del provvedimento, ha già avuto modo di ordinare al committente di porre fine al rapporto giuridico (contratto) con l'aggiudicatario secondo le regole del diritto civile (cfr. STA 52.2018.305 del 14 novembre 2018 consid. 4 e 5). Le conseguenze per un committente che instaura e svolge una procedura non conforme al diritto delle commesse pubbliche possono quindi rivelarsi gravose.

3.2. Modifica ulteriore del contratto

Dopo la conclusione del contratto e durante l'esecuzione, possono presentarsi delle nuove circostanze suscettibili di condurre a un'ulteriore modifica del contratto. Come già visto al punto 2.2.2 un adattamento è possibile, ma a condizione che sia di entità modesta e che rientri nei limiti imposti dell'autorizzazione a contrarre risultato dall'aggiudicazione, quali ad esempio le riserve del bando (opzioni, prestazioni complementari; cfr. Poltier, 2014, n.475 pp. 300-301).

Possono tuttavia presentarsi altre situazioni inerenti il cambiamento in seno all'aggiudicatario, ai prezzi o alle prestazioni da fornire (cfr. Zufferey & Dubey, 2004, p. 67):

- la prestazione eseguita dall'aggiudicatario ha un difetto e il committente vuole affidare la riparazione a terzi;
- l'aggiudicatario non esegue o esegue in modo imperfetto il contratto e il committente vuole procedere all'esecuzione con un sostituto;
- durante l'esecuzione del contratto, la qualità o la quantità delle prestazioni oggetto della gara, da parte del committente, sono state sovra/sottovalutate;
- nel corso dell'esecuzione del contratto, risulta che il prezzo offerto dall'aggiudicatario della gara è stato sovra/sottovalutato;
- nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengono delle modifiche nelle persone chiave o nell'idoneità dell'aggiudicatario tali da comportare la non idoneità dello stesso (ad es. procedura fallimentare).

In queste situazioni si necessita un'aggiudicazione supplementare. Se il cambiamento riguarda l'aggiudicatario in quanto tale, ciò equivale a una modifica della commessa e quindi il committente dovrà precedere con una nuova aggiudicazione, riservato il caso della cessione del contratto (vedi punto 3.3). Eventuali rincari devono, di principio, già essere indicati nella documentazione di gara, mentre ulteriori prestazioni non previste nella commessa iniziale possono essere aggiudicate all'aggiudicatario unicamente se sono date le condizioni per attribuirle tramite un incarico diretto eccezionale, segnatamente art. 7 cpv. 1 lett. a-f LCPubb.

3.3. Divieto di cessione

L'art. 44 LCPubb sancisce il divieto di cessione, in quanto l'aggiudicatario deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata (cpv. 1). L'articolo aggiunge che il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni (cpv. 2). Infine solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge, in particolare i requisiti di idoneità imposti dagli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP (cpv. 3).

In altre parole, un'eventuale cessione è possibile soltanto in comprovati casi di rigore e presuppone inderogabilmente il preventivo accordo scritto del committente.

3.4. Verifica e vigilanza

L'art. 20 cpv. 2 LCPubb da facoltà al committente di verificare in ogni tempo l'adempimento dei requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto da parte dell'aggiudicatario. L'art. 7 RLCPubb/CIAP soggiunge che l'offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso (cpv. 4). Inoltre il committente è tenuto a stipulare questi obblighi nel contratto, a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, e vigilare sul loro adempimento (cpv. 5).

In particolare, giusta l'art. 25 LCPubb, il committente può sciogliere il contratto (rescissione) con gli aggiudicatari che, segnatamente, dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale: non adempiono ai criteri di idoneità (lett. a); hanno dato o danno al committente indicazioni false (lett. b); non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a e b (lett. c); sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento (lett. e).

3.5. Controversie susseguenti alla stipulazione del contratto e rescissione

Una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile (cfr. STA 52.2020.231 del 29 maggio 2020 p. 3; STA 52.2015.361 del 7 marzo 2016 p. 5; STA 52.2011.467 del 9 novembre 2011 p. 4; Cassina, 2008, p. 49). Di riflesso, anche la rescissione di un tale contratto non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel novero delle questioni di diritto privato (cfr. STA 52.2020.231 del 29 maggio 2020 p. 3; STA 52.2011.467 del 9 novembre 2011 p. 5).

Come ricordato dal Tribunale federale (cfr. STF 2C_795/2012 del 1. maggio 2013 consid. 4.4), il fatto che la procedura si concluda di regola con un contratto di diritto privato non è tuttavia un principio assoluto, ma è data la possibilità di stipulare un contratto di diritto pubblico, a dipendenza dell'oggetto del contendere. La questione è indipendente dal diritto delle commesse pubbliche ma rileva dalla qualifica del rapporto giuridico che lega il committente e l'aggiudicatario, così come dettagliatamente spiegato nella sentenza citata.

4. Riferimenti

Giurisprudenza
<ul style="list-style-type: none"> - STA 52.2020.231 del 29 maggio 2020 - STF 2D_24/2019 del 15 luglio 2019 - STA 52.2018.429 del 3 dicembre 2018 - STA 52.2018.305 del 14 novembre 2018 - STA 52.2017.388/392 del 2 marzo 2018 - STA 52.2015.361 del 7 marzo 2016 - STA 52.2013.495 del 3 marzo 2014 - STF 2C_795/2012 del 1. maggio 2013 - STA 52.2011.467 del 9 novembre 2011 - STA 52.2011.190 del 1. febbraio 2012 - DTF 129 I 410 (STF 2P.155/2003 del 20 novembre 2003) - STA 52.2003.254 del 15 settembre 2003 - STF 2P.151/1999 del 30 maggio 2000

Dottrina
<ul style="list-style-type: none"> - M. Beyeler, <i>Der Geltungsanspruch des Vergaberechts: Probleme und Lösungsansätze im Anwendungsbereich und im Verhältnis zum Vertragsrecht</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2012, n. 2840-2939, pp. 1550-1607 - M. Cassina, <i>Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino</i>, in "Atti della serata di studio del 23 ottobre 2008", Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi: Lugano, 2008, pp. 49 e 53 - P. Galli, A. Moser, E. Lang & E. Clerc, <i>Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2007, pp. 413-417 - V. Malfanti, <i>Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche</i>, in "Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese" (RDAT), I-2001, p. 455 - E. Poltier, <i>Droit des marchés publics</i>, Stämpfli Editions SA: Berna, 2014, n. 453-500, pp. 289-318 - J.-B. Zufferey & J. Dubey, <i>Quid après l'adjudication? - Les effets du droit (public) des marchés publics sur la conclusion et l'exécution du contrat (de droit privé)</i>, in J.-B. Zufferey, H. Stöckli, P. Hänni, P. Pichinnaz, J. Dubey, M. Beyeler & A. Scheidegger, <i>Marchés publics 2004</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2004, pp. 62-67 - J.-B. Zufferey, C. Maillard & N. Michel, <i>Droit des marchés publics: Présentation générale, éléments choisis et code annoté</i>, Università di Friburgo: Friburgo, 2002, pp. 252-254